

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE E CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA

Le sottoscritte imprese:

- ◆ S.T.E.A.T. – Società Trasporti Ete Aso Tenna – Pubblici Trasporti S.p.A. (di seguito “STEAT”), con sede legale in Via Giovanni da Palestrina, 63 - 63900 Fermo (FM), C.F.-P.IVA 01090950443 - pec: [segreteria@pec.steat.it](mailto:segreteria@pec.steat.it), in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Remigio Ceroni, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato al presente atto con la delibera del Consiglio di Amministrazione del XXXXXX;
  - ◆ XXXXXX, con sede a XXXXXX, C.F.-P.IVA n. XXXXXX, in persona del legale rappresentante XXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede sociale
- denominate collettivamente “imprese associate”

### PREMESSO

- a) che le suddette imprese esercitano l'attività di trasporto su strada di persone;
- b) che le medesime imprese intendono richiedere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito “Ministero”) l'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 285/2005 e s.m.i. (di seguito “Autorizzazione”), per l'esercizio del servizio automobilistico interregionali di competenza statale che collega Fermo e Roma (di seguito “Servizio”);
- c) che le suddette imprese intendono svolgere congiuntamente tale servizio e che, a tal fine, intendono riunirsi in Associazione Temporanea affidando mandato collettivo a rappresentarle alla società STEAT, che dovrà proporre anche la richiesta di autorizzazione per l'affidamento congiunto della linea al Ministero,

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- I. È costituita la associazione temporanea (in seguito A.T.I.) tra le imprese STEAT e XXXXXX allo scopo di richiedere e conseguire l'intestazione e l'affidamento congiunto della autorizzazione per l'esercizio del servizio automobilistico interregionale di competenza statale di cui alla lettera (a) della premessa linea Fermo - Roma e di effettuare la gestione comune del predetto servizio di trasporto afferente l'autorizzazione rispettando le prescrizioni e le condizioni di esercizio previste nel titolo autorizzatorio (“Scopo”).
- I. Le imprese associate danno atto che le quote di partecipazione all'A.T.I., in considerazione delle attività domande a ciascuna, sono le seguenti:
  - STEAT: 51 % a fronte dello svolgimento delle seguenti attività:
    - ▶ Incarico di capogruppo/mandataria dell'A.T.I.;
    - ▶ Svolgimento di porzione del Servizio;
    - ▶ Svolgimento dell'attività di commercializzazione del Servizio
  - SOCIETA' PARTNER: 49 % a fronte dello svolgimento delle seguenti attività:
    - ▶ Svolgimento di porzione del Servizio;

- II. Le imprese associate conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza alla società STEAT, che accetta, e per essa al legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di amministrazione Remigio Ceroni, affinché:
- II.a) possa agire nei confronti del Ministero e degli enti competenti per il rilascio dell'Autorizzazione in qualsiasi forma, proponendo, ove necessario, istanze, memorie, ricorsi ed ogni altro atto eventualmente occorrente. Essa potrà stipulare e sottoscrivere, per gli effetti di legge, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin da ora, tutti gli atti e contratti necessari e/o conseguenti ai fini del rilascio, mantenimento, modifica, rinnovo del Servizio nonché ogni altro atto utile al perseguimento dello Scopo e alla gestione e all'esecuzione del Servizio;
  - II.b) possa svolgere, a favore dell'A.T.I. ogni adempimento amministrativo e contabile necessario alla realizzazione dello Scopo;
  - II.c) possa agire nei confronti degli utenti del Servizio, provvedendo alla commercializzazione dei titoli di viaggio, direttamente o tramite terzi, all'incasso dei relativi ricavi e alla ripartizione tra le imprese svolgenti il Servizio, nonché alla gestione dei rapporti con gli utenti medesimi;
  - II.d) rappresentare in via esclusiva, anche in sede processuale, le imprese associate nei confronti del Ministero e di tutti gli enti competenti in relazione al rilascio dell'Autorizzazione, nonché nei confronti degli utenti del Servizio, per tutti i rapporti, operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal mandato conferitole, fino allo scioglimento di ogni rapporto.
- III. La società STEAT eserciterà il mandato in nome e conto proprio e delle mandanti, secondo quanto prevedono
- I)a. lo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", a costituirne parte integrante e sostanziale ("Statuto"),
  - I)b. il regolamento che le imprese potranno predisporre per disciplinare il funzionamento dell'A.T.I. e gli aspetti organizzativi del Servizio ("Regolamento")
  - I)c. e le decisioni che saranno assunte dalle imprese associate e rappresentate in Assemblea.
- IV. La società STEAT provvederà, in nome e per conto dell'ATI, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dello Scopo.

Ferma restando la responsabilità solidale delle imprese associate nei confronti del Ministero e degli enti competenti in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, le imprese associate dichiarano e danno atto, a mezzo dei rispettivi rappresentanti, che il mandato non determina costituzione di società tra le imprese medesime, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali; che il Servizio sarà suddiviso tra le imprese in maniera tale che a ciascuna resti affidata in via autonoma la prestazione di una quota del Servizio e di essa sia responsabile come di tutti gli adempimenti accessori; che tutte le imprese partecipanti all'associazione dispongono dei mezzi necessari all'effettuazione del Servizio.

- A) Le imprese associate si obbligano a svolgere ognuna le attività demandategli dall'A.T.I. e dalla mandataria e al rispetto integrale di quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento, facendosi carico ciascuna di tutte le spese e oneri relativi all'esecuzione della parte di Servizio affidatagli.

- E) Le imprese associate si impegnano a coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare compiuta e corretta esecuzione allo Scopo e si impegnano a rispettare la normativa di riferimento.
- F) Ciascuna delle imprese associate è tenuta a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti la riservatezza in ordine alle informazioni acquisiti dalle altre imprese associate per la realizzazione del Servizio e dello Scopo.
- G) L'A.T.I. si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, alla scadenza dell'Autorizzazione di cui al precedente punto 2, senza che vi sia stato rinnovo della stessa, o nel momento in cui la società capogruppo decida di sciogliere l'A.T.I.
- H) Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, anche successiva alla sua scadenza, la competenza esclusiva sarà del Tribunale di Fermo.
- I) Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Fermo, li XXXXXX

STEAT S.p.A.

---

XXXXXX

---

**ALLEGATO "A"**  
**STATUTO DELL'A.T.I. "XXXXXX"**

I) **OGGETTO E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

- I)1. Oggetto dell'A.T.I. costituita tra le imprese S.T.E.A.T. – Società Trasporti Ete Aso Tenna – Pubblici Trasporti S.p.A. e XXXXXX è l'esecuzione del servizio automobilistico interregionali di competenza statale aventi ad oggetto la autolinea Fermo - Roma (di seguito "Servizio") e dei servizi in relazione ai quali l'A.T.I. conseguirà l'autorizzazione ministeriale.
- I)2. L'A.T.I. avrà decorrenza dal momento del rilascio della relativa autorizzazione ministeriale (di seguito "Autorizzazione").
- I)3. L'A.T.I. si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, alla scadenza dell'Autorizzazione di cui al precedente punto 2, senza che vi sia stato rinnovo della stessa, o nel momento in cui la società capogruppo decida di sciogliere l'A.T.I.
- I)4. Per il tempo di durata dell'A.T.I. ogni impresa riunita sarà libera di attuare ogni atto di disposizione della proprietà aziendale senza necessità di intervento o approvazione da parte delle altre imprese associate a condizione che:
- I)4.a) detta impresa garantisca, in ogni caso, direttamente e con assunzione di relativa obbligazione da parte del terzo acquirente o affittuario o avente causa, l'assolvimento di tutte le obbligazioni assunte e alle medesime condizioni pattuite con il presente atto, con l'atto costitutivo e con l'eventuale regolamento di funzionamento;
- I)4.b) la successione nell'A.T.I. dell'impresa terza avente causa da una delle attuali imprese associate sia espressamente e preventivamente consentita dal Ministero competente.
- In ogni caso, il mancato assolvimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, con l'atto costitutivo dell'A.T.I. e con il regolamento di funzionamento, per effetto o comunque in dipendenza degli atti di disposizione di cui sopra, comporterà, per l'impresa che se ne sia resa responsabile, l'obbligo del risarcimento di tutti i danni cagionati alle altre imprese associate.
- I)5. È vietato alle imprese associate cedere il solo ramo di azienda relativo all'esercizio del Servizio oggetto della presente A.T.I.

II) **ASSEMBLEA DELLE IMPRESE ASSOCIATE**

- II)1. L'Assemblea è costituita dalle imprese associate in seduta ordinaria e viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Essa deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta tante imprese associate che svolgano almeno il 30 %, calcolato con riferimento alle percorrenze, del Servizio.
- II)2. All'Assemblea sono attribuiti i seguenti compiti:
- Approva il regolamento di funzionamento dell'A.T.I. proposto dal Presidente;
  - Delibera sulla ripartizione interna del Servizio affidato alle imprese associate;
  - Delibera le modifiche dello statuto e del regolamento di funzionamento;
  - Delibera lo scioglimento dell'A.T.I.;
  - Delibera su ogni altro argomento di interesse e competenza dell'AT.I.
- II)3. L'Assemblea delibera a maggioranza secondo le quote di partecipazione delle imprese all'A.T.I. ed è valida, in prima convocazione, quando siano presenti, anche

per delega, tante imprese associate che rappresentino almeno il 51% delle quote dell'A.T.I.; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle quote presenti. Ogni impresa associata non può rappresentare più di un'altra impresa.

II)4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità allo statuto, all'atto costitutivo e al regolamento di funzionamento, sono vincolanti per tutte le imprese associate ancorché assenti o dissenzienti.

### III) PRESIDENTE

1. È di diritto Presidente dell'A.T.I. il legale rappresentante dell'impresa capogruppo, il quale ha i seguenti compiti:

- Convoca l'Assemblea,
- Dirige l'attività dell'A.T.I. applicando il presente atto, l'atto costitutivo e il regolamento di funzionamento;
- Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- Svolge funzioni di impulso per l'attività dell'A.T.I.;
- Riferisce alle imprese associate sull'andamento dell'A.T.I. e su tutto quanto di altro fosse rilevante ai fini del perseguimento dello Scopo dell'A.T.I.

### IV) REGOLAMENTO

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della presente A.T.I. sarà disciplinato da un Regolamento di funzionamento, proposto dal Presidente e approvato dall'Assemblea.

### V) SUDDIVISIONE DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA PARTECIPAZIONE ALL'A.T.I.

1. Le imprese associate sono solidalmente obbligate nei confronti del Ministero competente all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni dedotte nel contratto di A.T.I. e derivanti dal titolo autorizzatorio.

2. Nei rapporti interni tra le imprese associate, le medesime convengono che le obbligazioni predette e le relative prestazioni siano suddivise di comune accordo, secondo le quote che saranno stabilite con delibera dell'Assemblea, tra ciascuna di loro, cosicché a ciascuna impresa resti affidata in via autonoma la prestazione di una quota del Servizio e di tutti gli adempimenti accessori. Sempre ai fini interni, nei rapporti tra le imprese associate, resta inteso che ciascuna impresa assume l'obbligo e garantisce, nei confronti delle altre associate, di eseguire la quota di Servizio ad essa affidata nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi, modalità esecutive e ogni altra condizione prescritta dal Regolamento di funzionamento dell'A.T.I. e dalla normativa vigente in materia. Ciascuna impresa assume altresì l'obbligo, nei confronti di tutte le altre e in particolare della capogruppo, di fornire a quest'ultima tutta la documentazione e di prestare ogni attività di cooperazione necessaria allo svolgimento del Servizio, nei modi e tempi idonei a rispettare le scadenze e gli impegni assunti dall'A.T.I.

3. La capogruppo mandataria STEAT, come meglio disciplinato nel regolamento di funzionamento dell'A.T.I. curerà l'attività commerciale (vendita dei titoli di viaggio, prenotazione, promozione, rapporti con agenzie di viaggio, etc.), provvederà a gestire l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, al pagamento delle provvigioni sulle vendite dei medesimi titoli e alla suddivisione dei corrispettivi tra le imprese associate.

- VI) SUDDIVISIONE INTERNA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
1. A ciascuna delle imprese associate spetterà una quota del corrispettivo totale derivante dallo svolgimento del Servizio oggetto della gestione in comune da parte dell'A.T.I. commisurata ai servizi di trasporto effettivamente eseguiti, a prescindere dalla quota di partecipazione all'A.T.I.
- VII) POTERI DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE  
1. Alla capogruppo mandataria STEAT spettano tutti i poteri così come indicati e conferiti con atto di mandato nell'atto costitutivo, nonché la rappresentanza esclusiva, anche processuale, di tutte le imprese associate, per ogni atto e/o operazione dipendenti o comunque inerenti all'esecuzione del contratto di A.T.I.  
2. Il mandato dovrà essere svolto con la necessaria diligenza, che si intende assolta, per gli adempimenti di cui al presente atto, con il rispetto dei termini e delle modalità espressamente indicate nel presente atto, nell'atto costitutivo e nel regolamento di funzionamento.
- VIII) RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE ASSOCIATE  
1. Ai soli fini del rapporto tra le imprese associate e tra queste e la capogruppo, le imprese associate convengono che ciascuna risponde esclusivamente ed interamente delle conseguenze derivanti dagli inadempimenti delle obbligazioni su di essa gravanti e relative alla quota di servizio assegnatale. Pertanto, ciascuna impresa si obbliga a tenere indenni le altre imprese associate e la capogruppo da ogni onere, danno, indennizzo derivanti da inadempimenti che alle stesse dovesse derivare per effetto della responsabilità solidale assunta verso il Ministero o i terzi o per qualunque altra ipotesi alle suddette obbligazioni.
- IX) FORO ESCLUSIVO  
Il Tribunale di Fermo è competente in via esclusiva a decidere ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto.